



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO DELL'UNIVERSITÀ ALLA CREAZIONE DI IMPRESE START UP

*Emanato con Decreto 18 dicembre 2015, n. 1112
Entrato in vigore il 18 dicembre 2015*



Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215 – Fax +39 0332 397209
Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia
Tel. +39 031 2386142 – Fax +39 031 2386209
Email: ricerca@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it/serviziricerca
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria !

Pad. Antonini - Piano I

Piano III



**REGOLAMENTO
PER IL SOSTEGNO DELL'UNIVERSITÀ ALLA CREAZIONE DI IMPRESE START UP**

INDICE

| | |
|---|---|
| TITOLO I – FINALITÀ E MODALITÀ DI COSTITUZIONE..... | 3 |
| Art. 1 – Ambito di applicazione | 3 |
| Art. 2 – Definizione di impresa start up | 3 |
| Art. 3 – Costituzione di impresa start up..... | 3 |
| Art. 4 – Conflitto di interessi | 4 |
| Art. 5 – Rapporti tra la start up e l'Università..... | 4 |
| Art. 6 – Partecipazione del personale universitario alla start up..... | 4 |
| Art. 7 – Proprietà intellettuale | 5 |
| Art. 8 – Uso del sigillo, di spazi e di altre risorse dell'Università | 5 |
| Art. 9 – Entrata in vigore, retroattività e modifiche..... | 5 |



TITOLO I – FINALITÀ E MODALITÀ DI COSTITUZIONE

Art. 1 – Ambito di applicazione

L'Università degli Studi dell'Insubria (l'Università) favorisce la valorizzazione dei risultati della ricerca e del know how sviluppati al proprio interno, anche attraverso il sostegno alla creazione di imprese start up, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e del presente regolamento.

Art. 2 – Definizione di impresa start up

1. L'impresa start up è una società di capitali la cui attività si basa su risultati della ricerca e/o know-how ottenuti e sviluppati almeno in parte in Ateneo e tra i cui soci vi sia l'Università e almeno:
 - un professore o ricercatore;
 - un appartenente al Personale T/A;
 - un collaboratore (inclusi assegnisti e dottorandi);
 - uno studente.
2. L'impresa start up dell'Università può costituirsi unicamente nella forma di società di capitali a responsabilità limitata.
3. Le imprese start up con la connotazione di “start up innovative” sono individuate secondo quanto stabilito dal DL 179/2012 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, art. 25.

Art. 3 – Costituzione di impresa start up

1. La proposta di costituzione di start up deve includere:
 - statuto e patti parasociali della nuova società, che dovranno dedicare particolare attenzione agli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale;
 - elenco dei soci con indicazione delle quote di capitale sociale sottoscritte e del ruolo di ciascuno nella società;
 - elenco dei soggetti interni all'Ateneo partecipanti alla società, con l'indicazione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività previste al fine di valutarne la compatibilità con quanto stabilito ai sensi della normativa vigente;
 - ambito di applicazione / oggetto della Società;
 - descrizione dei prodotti o servizi che si intende offrire, specificando in che modo costituiscono valorizzazione dei risultati della ricerca o del know-how;
 - analisi del mercato di riferimento;
 - struttura organizzativa, risorse produttive, spazi e strumenti necessari; se spazi, servizi e/o attrezzature sono messe a disposizione da un Dipartimento o Centro, la proposta dovrà essere corredata dalla delibera dell'organo collegiale competente;
 - piano economico-finanziario riferito ad un periodo almeno triennale.
2. Le proposte di costituzione di start up presentate da dottorandi, assegnisti o studenti, devono essere corredate di dichiarazione di supporto da parte di almeno un professore o ricercatore dell'Ateneo.
3. L'Ufficio Ricerca e Innovazione cura l'istruttoria della proposta, verificandone i requisiti di presentazione ed in generale la correttezza della documentazione presentata, dal punto di vista amministrativo.



4. La proposta viene approvata, previo parere del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione.
5. L'approvazione della proposta attribuisce all'impresa la denominazione "impresa start up dell'Università degli Studi dell'Insubria".
6. Il Consiglio di Amministrazione può revocare, in qualsiasi momento, l'attribuzione di tale qualifica. In particolare è motivo di revoca l'accertata violazione a quanto statuito al successivo articolo 4 in materia di conflitto di interessi.

Art. 4 – Conflitto di interessi

1. L'impresa start up non deve svolgere attività che possano arrecare pregiudizio al buon nome e al decoro dell'Università. Una dichiarazione in tal senso deve essere contenuta nei patti parasociali.
2. Ai docenti o ricercatori che partecipano all'impresa start up è vietato svolgere attività in concorrenza con quelle dell'Università: ogni potenziale situazione di conflitto di interesse deve essere tempestivamente segnalata all'Ateneo.
3. I docenti e ricercatori a tempo pieno devono comunicare all'Ateneo, a conclusione di ogni esercizio finanziario, i dividendi ed i compensi a qualsiasi titolo percepiti dall'impresa.

Art. 5 – Rapporti tra la start up e l'Università

1. I rapporti tra l'impresa start up e l'Università sono regolati dai "Patti parasociali" e, se necessario, da una convenzione per l'uso degli spazi/strumenti/servizi con validità per un periodo pari alla permanenza dell'Università nella compagine societaria.
2. La quota di partecipazione dell'Università, all'atto di costituzione della società, non può essere inferiore al 5% del capitale sociale dell'impresa ed è definita nei "Patti parasociali" in funzione delle caratteristiche dell'impresa, dei suoi piani di sviluppo e della tipologia dell'attività svolta anche in considerazione di quanto definito ai successivi punti sub 3. e 4.
E' facoltà dell'Ateneo partecipare a futuri aumenti di capitale, ovvero acquisire quote ulteriori a titolo oneroso, ma solo per motivate valutazioni di convenienza od opportunità.
3. I Patti parasociali devono prevedere che all'Università venga corrisposta una percentuale annuale sul fatturato della Società in misura da determinarsi in funzione delle caratteristiche dell'impresa, dei suoi piani di sviluppo e della tipologia dell'attività svolta e in considerazione di quanto definito al punto 2.
4. I Patti parasociali devono altresì prevedere che:
 - a. all'Università sia confermato il diritto di prelazione riservato ai soci;
 - b. non possano essere assunte, senza il parere favorevole dell'Università, delibere assembleari volte a modificare le clausole statutarie poste a salvaguardia dell'Università e/o a realizzare operazioni straordinarie che abbiano la finalità di modificare il capitale sociale;
 - c. all'Università sia riservato un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione (esterno al gruppo dei proponenti di cui all'art. 2.1) che vigili sulla corretta applicazione dei Patti parasociali. A tale rappresentante individuato dal Consiglio di Amministrazione spetta, per la partecipazione alle riunioni del suddetto Consiglio di Amministrazione un compenso pari a quello eventualmente definito per gli altri membri dello stesso organo.

Art. 6 – Partecipazione del personale universitario alla start up

1. Il personale docente e/o ricercatore può partecipare all'impresa start up assumendo responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina di Ateneo vigente in materia.



2. Non possono assumere cariche direttive e amministrative il Rettore, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti, a meno che non siano stati designati quali rappresentanti dell'Ateneo.
3. Il personale docente e ricercatore può svolgere attività libero-professionale a favore dell'impresa start up nel rispetto delle norme in materia di autorizzazione di incarichi extra-istituzionali.
4. Il personale tecnico amministrativo può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione della start up su designazione dell'Università, previa autorizzazione del Direttore Generale. Può inoltre svolgere attività lavorativa a favore della impresa start up previa opzione del regime part time pari o inferiore al 50%, salvo comunque l'obbligo di comunicazione all'Università dell'attività che verrà svolta. Il personale tecnico amministrativo a tempo pieno può svolgere attività di natura occasionale nei confronti dell'impresa start up, nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi extra-istituzionali.

Art. 7 – Proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dalla start up è della start up stessa.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca siano stati generati anteriormente alla costituzione della start up o siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture dell'Università.
In queste ipotesi, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 30/2005 in materia di titolarità dei diritti sulle invenzioni industriali, la proprietà intellettuale generata sarà soggetta a contitolarità tra Università e start up, in misura che verrà determinata sulla base di appositi accordi, ovvero nei patti parasociali.
3. Una più specifica definizione della gestione della proprietà intellettuale nei rapporti tra Università e start up verrà stabilita all'interno dei Patti parasociali.
4. Alle invenzioni conseguite dai docenti e dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo dell'Università si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente e dai Regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 8 – Uso del sigillo, di spazi e di altre proprietà dell'Università

1. L'impresa start up ha diritto di utilizzare il sigillo dell'Ateneo nella denominazione sociale e nella corrispondenza, con la dicitura "Impresa Start up dell'Università degli Studi dell'Insubria".
2. L'utilizzo di spazi, attrezzature e personale da parte della impresa start up è regolato da apposita convenzione, che disciplina tra l'altro il trasferimento dei rischi e la loro assicurazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la determinazione del corrispettivo da richiedere alla start up nonché i controlli e il potere dell'Università di recedere dalla convenzione, previa decisione del Consiglio di Amministrazione, determinando così l'obbligo di cessare l'utilizzo di beni e spazi universitari.

Art. 9 – Entrata in vigore, retroattività e modifiche

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Le modifiche sono adottate con la stessa procedura prevista per la sua emanazione.
3. Tutti i riferimenti normativi presenti nel Regolamento si intendono automaticamente modificati a seguito delle modificazioni apportate alle norme stesse dal legislatore nazionale.